



COMUNE DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO

PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO:

CONFERMA DI ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI E REGOLAMENTI DEI TRIBUTI I.M.U., T.A.S.I. E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.

Comunicata al Prefetto ai sensi dell' art. 135, comma 2 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

IMMD: ESEG:(art.134,comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

COMUNICATO ALL' UFFICIO:

- Ragioneria
 Tecnico
 Assistenza Cultura
 Segretario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

20 MAG. 2016 *AR u. 90*

all'Albo pretorio on-line dove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
 Addì, 20 MAG. 2016

IL MESSO COMUNALE
 F.to Andreetto Maria Elisabetta

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 21:00, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Bordin Daniela	Presente
Baretta Gianni	Presente
Buson Stefano	Presente
Finetto Christian	Presente
Magro Marco	Presente
Morello Moreno	Presente
Scricco Angelo	Presente
Ziglio Filippo	Presente
Donati Francesco	Presente
Feffin Antonella	Assente
Veronese Beniamino	Presente

presenti n. 10 e assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Sig. Giavarina dott. Marco SEGRETARIO COMUNALE.

Il Sig. Bordin Daniela, nella sua veste di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri

Magro Marco
 Morello Moreno
 Veronese Beniamino

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Uditi i seguenti interventi:

Il **Sindaco BORDIN** illustra la proposta di deliberazione ed il blocco delle aliquote imposto dalla legge di stabilità 2016 ad eccezione della TARI, per cui sostanzialmente che vengono riconfermate le aliquote IMU, TASI e addizionale comunale IRPEF con le modifiche apportate dalla legge di stabilità stessa, ricordando le principali tra queste.

Il Consigliere **VERONESE** espone che quando era stata applicata per la prima volta la TASI era stato fatto un calcolo in base alle spese per servizi indivisibili che per quanto riguarda l'illuminazione era di circa 60-65.000,00 euro annui, mentre gli risulta che in base al rendiconto 2015 la spesa effettiva sborsata sia stata di 10.000 euro e ritiene che di conseguenza e per coerenza l'aliquota TASI vada abbassata, dando peraltro atto che alcuni Comuni nemmeno la applicano.

Il **Sindaco BORDIN** precisa che nel bilancio 2016 il gettito TASI è sostituito da un trasferimento predeterminato dello Stato ed aggiunge che il Consigliere, in base alle sue convinzioni, è libero di non approvare la conferma delle aliquote, astenendosi o votando contrario.

Nessun altro intervento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- d) l'art.1, comma 683 della legge n.147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014), il quale prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, con la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- e) gli articoli 151 e 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quali fissano al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, salvo differimento con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Preso atto che la legge di stabilità 2016, legge n. 208/2015 prevede alcune novità per i tributi comunali, con decorrenza 1° gennaio 2016, così sintetizzabili:

1. Esenzione TASI per abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. Esenzione TASI anche per gli occupanti o detentori a qualsiasi titolo purché il fabbricato non sia di categoria catastale A/1 - A/8 e A/9 e sia destinato ad abitazione principale dell'occupante o detentore. Resta però dovuta la quota a carico del possessore;
3. Esenzione IMU sui terreni agricoli montani o di collina ubicati nei comuni elencati nella circolare MEF n° 9/1993 ed esenzione sui terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da IAP a prescindere dalla loro ubicazione;
4. Esenzione IMU per le unità immobiliari delle cooperative edilizie destinate a studenti universitari soci assegnatari;
5. Riduzione del 25% dell'IMU e della TASI dovute sulle unità immobiliari locate a canone concordatario di cui alla Legge n. 431/1998, art. 2, comma 3;
6. Riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Tenuto conto che le modifiche introdotte dalla Legge n. 208/2015 comportano perdite di gettito alle quali il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di Solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

Visti:

- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 3 del 05.07.2012, esecutiva ai sensi di legge, e recepito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 08.09.2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 08.09.2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, e ss.mm.ii;

Visto, altresì, che legge di stabilità 2016, legge n. 208/2015, art. 1, comma 26, ha previsto, al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite agli Enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Considerata, anche alla luce della norma sopra richiamata, l'opportunità di confermare espressamente le stesse aliquote e tariffe vigenti nel 2015;

Acquisiti in atti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, **astenuiti** n. 1 (Donati) e **contrari** n. 1 (Veronese), espressi in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2016 i contenuti della delibera di G.C. n. 19 del 23.06.2015 che approvava le aliquote e le agevolazioni in merito all'Addizionale IRPEF anno 2015, allegando copia della stessa quale sub 1) al presente atto;
- 2) di confermare per l'anno 2016, i contenuti della delibera consigliere n. 13 del 21.07.2015 che approvava le aliquote e le agevolazioni in merito all'IMU per l'anno 2015, che si allega in copia quale sub 2) al presente atto, in combinato disposto con le modifiche apportate dalla normativa di rango superiore di cui alla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015);
- 3) di confermare per l'anno 2016, i contenuti della delibera consigliere n. 14 del 21.07.2015 che approvava le aliquote e le agevolazioni in merito alla TASI per l'anno 2015, che si allega in copia quale sub 3) al presente atto, in combinato disposto con le modifiche apportate dalla normativa di rango superiore di cui alla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), aggiornando di conseguenza il

prospetto dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI, che viene allegato quale sub 4) al presente atto;

- 4) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al MEF, Dipartimento Finanze, mediante inserimento nel portale del federalismo Fiscale ai sensi dell'art.13, comma 13 bis e 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile il presente atto, attesa l'urgenza di provvedere entro i termini di legge di approvazione consiliare del bilancio di previsione, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Donati) e contrari n. 1 (Veronese), espressi in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

**CONFERMA DI ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI E REGOLAMENTI DEI TRIBUTI I.M.U., T.A.S.I.
E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.**

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

Li, 26.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ortolan Gianfranco

ALL SUB 1)



COMUNE DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il
Nr. Prot.

CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2015.	Nr. Progr.	19
	Data	23/06/2015
	Seduta NR.	7

L'anno **DUEMILAQUINDICI** questo giorno **VENTITRE** del mese di **GIUGNO** alle ore 16:30 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BORDIN DANIELA	PRESIDENTE	S
FINETTO CHRISTIAN	ASSESSORE	S
BUSON STEFANO	ASSESSORE	N
TOTALE Presenti: 2		TOTALE Assenti: 1

Assenti Giustificati i signori:

BUSON STEFANO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** del Comune, il Dott.ssa **CHIRICO GIUSEPPA**.

In qualità di **SINDACO**, la Sig.ra **BORDIN DANIELA** assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO:
CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2015.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo in data 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni - istitutivo di una addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'articolo 48 comma 10 della legge 27.12.1997 n.449, come modificato dall'articolo 1, comma 10 della Legge 16 giugno 1998 n. 191;

CONSIDERATO che, ai sensi del sopracitato decreto, art. 1 comma 3 sostituito dall'art. 1 c. 142.a della Legge n. 296 del 27.12.2006, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF deve essere disposta con Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e s. m. e i. - e deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31.05.2002 - e non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 4.3.1999 veniva istituita l'addizionale comunale IRPEF a decorrere dall'anno 1999;

RICHIAMATO altresì il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 15 marzo 2007, esecutivo ai sensi di legge - entrato in vigore il 1° gennaio 2007;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del sopra citato Decreto Legislativo, così come sostituito dall'art. 1 c. 142.a della Legge n. 296 del 27.12.2006, i Comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative;

DATO ATTO che il sito informatico individuato con D.M. 31.05.2002, per la pubblicazione delle deliberazioni concernenti l'istituzione o la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è il sito INTERNET denominato www.finanze.it e la pubblicazione è effettuata a cura dell'ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze;

RITENUTO di dover confermare nella misura di 0,4 (zero virgola quattro) punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale per l'anno 2015;

VISTO l'art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, in merito alla regolarità tecnica-contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

- 1) **DI CONFERMARE** per l'anno 2015 in 0,4 (zero virgola quattro) punti percentuali l'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
- 2) **DI INCARICARE** il Responsabile del Servizio di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico www.finanze.it - individuato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 31 maggio 2002, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative, come previsto dall'art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo n. 360 del 28.09.1998, così come sostituito dall'art. 1 c. 142 della Legge n. 296 del 27.12.2006.
- 3) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, avendo, l'apposita separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime favorevole.



COMUNE DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO

PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera nr. 19 Del 23/06/2015

OGGETTO

CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2015.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Data 16/06/2015 IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to ORTOLAN GIANFRANCO</p>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Data</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 19 DEL 23/06/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to DANIELA BORDIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GIUSEPPA CHIRICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 01/07/2015 al 16/07/2015 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 n. 267.

Addi, 01/07/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to RAG. ANDREETTO MARIA ELISABETTA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati e contestualmente all'affissione all'albo comunicata ai Capigruppo Consiliari con Prot. n. del , è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D-Lgs. 267/2000.
Addi, 30/12/1899

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CHIRICO GIUSEPPA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addi, 01/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIUSEPPA CHIRICO



COMUNE DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2015.	Nr. Progr.	13
	Data	21/07/2015
	Seduta NR.	3

Adunanza ORDINARIA Seduta ORDINARIA in data 21/07/2015 alle ore 19..

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala del Municipio, oggi 21/07/2015 alle ore 19:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 125 E 127 del R.D. Nr. 148 del 1915, Art. 12 della legge Nr. 81 del 1993 e Art. 11 dello Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
BORDIN DANIELA	S	MORELLO MORENO	S	VERONESE BENIAMINO	N
BARETTA GIANNI	S	SCRICCO ANGELO	N		
BUSON STEFANO	S	ZIGLIO FILIPPO	S		
FINETTO CHRISTIAN	S	DONATI FRANCESCO	S		
MAGRO MARCO	S	FEFFIN ANTONELLA	S		
Totale Presenti: 9			Totale Assenti: 2		

Assenti Giustificati i signori:

SCRICCO ANGELO; VERONESE BENIAMINO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Esterni:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CHIRICO GIUSEPPA.

In qualità di SINDACO, la SIG.RA BORDIN DANIELA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, i sigg. FEFFIN ANTONELLA, ZIGLIO FILIPPO, BARETTA GIANNI.

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi degli artt. 125 e 127 del R.D. suddetto e dell'art. 12 della legge nr. 81/1993, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 11, comma 8, dello Statuto Comunale, è stato depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria.

**OGGETTO:
CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2015.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco – Presidente;

CONSIDERATO che l'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per il triennio 2012/2014, rimandando al 2015 l'applicazione a regime di tale imposta;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

ATTESO che per l'anno 2015 si ritiene di confermare le aliquote per l'applicazione della imposta municipale propria (IMU), deliberate per l'anno 2014 e che di seguito si riassumono:

- **ALIQUOTA ORDINARIA**
0,86 PER CENTO
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
0,4 PER CENTO
- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**
0,2 PER CENTO
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;
 - c) In applicazione dell'art. 2- bis del d.l. n. 102/2013, convertito in legge n. 124/2013, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, sono equiparate all'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria.

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al precedente comma può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

L'agevolazione è fruibile esclusivamente dal soggetto passivo dell'imposta che abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 15.000,00=, riferito al nucleo familiare del medesimo soggetto.

Per fruire dell'agevolazione, è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, nonché dichiarazione Isee a norma di legge.

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 21/07/2015

ACQUISITI sulla presente deliberazione i pareri previsti dall'art.49 del T.U.18/8/2000 n.267;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Feffin, Donati),

DELIBERA

DI CONFERMARE per l'anno 2015 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale, già stabilite per l'anno 2014 come dal prospetto che segue:

- **ALIQUOTA ORDINARIA**
0,86 PER CENTO
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
0,4 PER CENTO
- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**
0,2 PER CENTO
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;
 - c) In applicazione dell'art. 2- bis del d.l. n. 102/2013, convertito in legge n. 124/2013, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, sono equiparate all'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria.

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al precedente comma può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

L'agevolazione è fruibile esclusivamente dal soggetto passivo dell'imposta che abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 15.000,00=, riferito al nucleo familiare del medesimo soggetto.

Per fruire dell'agevolazione, è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, nonché dichiarazione Isee a norma di legge.

TABELLA VALORI AREE

ZONA P.R.G.	Sottozona P.R.G.	normativa vigente	Valore Iniziale	Valore proposto
A	A - A1 - A2	Zona A	€ 44,00	€ 48,00
B	B/1-B/2-B/3-B/4-B/5-B/6-B/7-B/11	Sottozona C1 – normativa Zona B	€ 36,00	€ 39,00
	B/7-B/9-B/10	Zona B	€ 36,00	€ 39,00
C1	C1/1-C1/2-C1/3-C1/4-C1/5	Sottozona C2- normativa Zona C1 intervento diretto	€ 48,00	€ 52,00
C2		Sottozona C2 da urbanizzare	€ 16,50	€ 18,00
		Sottozona C2 urbanizzata	€ 52,00	€ 56,50
D		Sottozona D1 di completamento	€ 33,00	€ 36,00
		Zona a servizi dell'area produttiva - normativa Zona C1	€ 36,00	€ 39,00
		Sottozona D1.1 commerciale di espans.	€ 25,00	€ 27,00
		Sottozona D2 da urbanizzare	€ 16,00	€ 17,50
		Sottozona D2 urbanizzata	€ 38,00	€ 41,50
F	F/1-F/2-F/3-F/4		€ 9,00	€ 10,00
E	E/4	Sottozona E/4	€ 31,00	€ 35,00

Con separata votazione, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Feffin, Donati), stante l'urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO
PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **13** Del **21/07/2015**

OGGETTO

CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2015.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 17/06/2015 IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to ORTOLAN GIANFRANCO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : Data

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 21/07/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to DANIELA BORDIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GIUSEPPA CHIRICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 31/07/2015 al 15/08/2015 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000 n. 267.

Addi, 31/07/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to RAG. ANDREETTO MARIA ELISABETTA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D-Lgs. 267/2000.

Addi, 30/12/1899

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CHIRICO GIUSEPPA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addi, 31/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIUSEPPA CHIRICO



COMUNE DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE T.A.S.I. PER L'ANNO 2015.	Nr. Progr.	14
	Data	21/07/2015
	Seduta NR.	3

Adunanza **ORDINARIA** Seduta **ORDINARIA** in data 21/07/2015 alle ore 19..

Il **SINDACO** ha convocato il **CONSIGLIO COMUNALE** nella solita sala del Municipio, oggi 21/07/2015 alle ore 19:00 in adunanza **ORDINARIA** di **PRIMA** Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 125 E 127 del R.D. Nr. 148 del 1915, Art. 12 della legge Nr. 81 del 1993 e Art. 11 dello Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre	Cognome e Nome	Pre	Cognome e Nome	Pre
BORDIN DANIELA	S	MORELLO MORENO	S	VERONESE BENIAMINO	N
BARETTA GIANNI	S	SCRICCO ANGELO	N		
BUSON STEFANO	S	ZIGLIO FILIPPO	S		
FINETTO CHRISTIAN	S	DONATI FRANCESCO	S		
MAGRO MARCO	S	FEFFIN ANTONELLA	S		
Totale Presenti: 9			Totali Assenti: 2		

Assenti Giustificati i signori:

SCRICCO ANGELO; VERONESE BENIAMINO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Esterni:

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CHIRICO GIUSEPPA**.

In qualità di **SINDACO**, la **SIG.RA BORDIN DANIELA** assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, i sigg. **FEFFIN ANTONELLA, ZIGLIO FILIPPO, BARETTA GIANNI**.

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi degli artt. 125 e 127 del R.D. suddetto e dell'art. 12 della legge nr. 81/1993, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 11, comma 8, dello Statuto Comunale, è stato depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria.

OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE T.A.S.I. PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 31 del 09.09.2014 con la quale si determinavano le aliquote TASI per l'anno 2014;

CONSIDERATO che si intendono confermare le aliquote approvate con la sopra richiamata deliberazione;

PRESO ATTO CHE:

- i commi 676 e 677 fissano l'aliquota di base della TASI nella misura dell'1 per mille, con possibilità di un suo azzeramento con un'aliquota massima pari al 2,5 per mille che può essere aumentata per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni di imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

- il comma 677 prevede inoltre un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura massima delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell'aliquota approvata per la TASI con quella applicata per l'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

- le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014 n. 147/13, come modificati dalla legge di conversione del D.L. 16/2014 pubblicata in G.U. il 05.05.2014:

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 682, lett. b), punto n. 2, della Legge 147/2013 e in base a quanto previsto dal Regolamento TASI è necessario indicare, per l'anno 2015, i servizi e l'importo dei costi che saranno coperti dalla TASI;
- l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 1, comma 676, della Legge 147/13;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 e s.m.i., il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF) e le tariffe dei servizi pubblici

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 21/07/2015

locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

VISTO il comma 169 della Legge 296/06 e s.m.i. prevede che: "gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'Esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO che con D.M. del 13.5.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato differito al 30luglio 2015;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D. Lgs. 267/00, così come novellato dall'art. 1, comma 444, della Legge 228/2012, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Feffin, Donati),

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2015 le aliquote base per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), secondo le specifiche di seguito elencate:
 - a. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, l'aliquota di base della TASI nella misura di 0,10 punti percentuali da applicarsi a tutti gli immobili previsti all'art. 1, comma 669, della Legge 147/13;
 - b. di determinare l'aliquota nella misura di 0,10 punti percentuali da applicarsi ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
 - c. di determinare l'aliquota nella misura dello 0,10 punti percentuali per le aree edificabili.
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 3 del regolamento, l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al precedente

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 21/07/2015

punto 1, mentre la restante parte, pari al 90% del tributo, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

3. Di stabilire che i costi dei servizi indivisibili che l'Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, con il gettito della TASI, alla cui copertura è diretta, siano i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015					
Funzione	Servizio		COSTI DIRETTI PER L'AMM.NE	COSTI SOSTENUTI DALL'UNIONE PER LE FUNZIONI TRASFERITE	TOTALE
8	1	Servizio viabilità e circolazione stradale	9.195,00	22.305,00	31.500,00
8	2	Servizio illuminazione pubblica	65.000,00	12.000,00	77.000,00
10	5	Servizio necroscopico e cimiteriale	4.500,00	10.000,00	14.500,00
TOTALE PREVISTO 2015			78.695,00	44.305,00	123.000,00

4. Di stabilire altresì che, per l'anno 2015 le scadenze per il pagamento della TASI sono le seguenti:
- prima rata 16 giugno 2015
 - saldo 16 dicembre 2015
5. Di dare atto che viene rispettato in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, nel rispetto di cui all'art. 1, comma 677 della Legge 147/13;
6. Di prevedere un'entrata di € 123.000 la quale affluirà al Titolo I, Cat. 01, del bilancio 2015;
7. Di dare atto che i versamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate;
8. Di dare atto che il competente Responsabile di Servizio provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.
9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, avendo, l'apposita separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito: favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Feffin, Donati).



COMUNE DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO
PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 14 Del 21/07/2015

OGGETTO

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE T.A.S.I. PER L'ANNO 2015.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :

FAVOREVOLE

Data 14/07/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to ORTOLAN GIANFRANCO

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :

Data

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 21/07/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to DANIELA BORDIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GIUSEPPA CHIRICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 31/07/2015 al 15/08/2015 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000 n. 267.

Addi, 31/07/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to RAG. ANDREETTO MARIA ELISABETTA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D-Lgs. 267/2000.

Addi, 30/12/1899

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CHIRICO GIUSEPPA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addi, 31/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIUSEPPA CHIRICO

ALLEGATO SUB 4) alla delibera del C.C. N. _____ del _____

COMUNE DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO

Provincia di Padova

SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2016					
Funzione	Servizio		COSTI DIRETTI PER L'AMM.NE	COSTI SOSTENUTI DALL'UNIONE PER LE FUNZIONI TRASFERITE	TOTALE
8	1	Servizio viabilità e circolazione stradale	5.800,00	10.000,00	15.800,00
8	2	Servizio illuminazione pubblica	30.000,00	8.700,00	38.700,00
10	5	Servizio necroscopico e cimiteriale	4.500,00	4.000,00	8.500,00
TOTALE PREVISTO 2016			40.300,00	22.700,00	63.000,00

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Bordin Daniela

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giavarina dott. Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio on-line del Comune, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA.

Li, **20 MAG. 2016**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ortolan Gianfranco

Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001. Abrogazione dell' art. 130 della Costituzione.

Per effetto della disposizione soppressiva di cui all' art. 9 della Legge Costituzionale n. 3/2001 a far tempo dal 09.11.2001 i Comuni non sono più tenuti ad inviare al Co.Re.Co. gli atti amministrativi di cui all' art. 3 L.R. 18/1999, ai fini del controllo di legittimità degli stessi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
o in alternativa
- Entro 120 giorni, sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, **20 MAG. 2016**



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ortolan Gianfranco